

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 3 al 6 aprile

Provvedimenti e Atti Normativi

Nuovo codice dei contratti pubblici: D.lgs. n. 36/2023 in Gazzetta Ufficiale.

In attuazione della legge delega 21 giugno 2022, n. 78 è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 77 del 31 marzo 2023 – Suppl. Ordinario n. 12, ed è entrato in vigore il 1° aprile 2023. Le disposizioni in esso contenute, con i relativi allegati, eventualmente già sostituiti o modificati ai sensi delle relative disposizioni, acquisteranno invece efficacia il 1° luglio 2023, come specificato nell’art. 229 dello stesso testo.

L’ANCE ha elaborato una prima analisi delle principali novità e/o criticità di interesse per il settore dei lavori pubblici, corredata da una tabella di sintesi, consultabile sul portale ANCE [qui](#).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 9 marzo 2023, n. 2512.

Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione della **distinzione tra le varianti non consentite e i miglioramenti ammessi** rispetto al progetto a base di gara.

Anzitutto, i giudici hanno chiarito che *“è insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che le imprese propongano quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis onde non ledere la par condicio; altrimenti, l’esclusione di qualsivoglia significativa e non marginale diversificazione tra le offerte tecniche delle singole imprese priverebbe di contenuti la previsione del detto criterio di aggiudicazione, finendo per ridimensionarne la portata o l’utilità, così mortificando la competizione tecnica tra le concorrenti”*.

Infatti, conclude il Supremo Consesso, *“nell’appalto di lavori è dunque sanzionabile con l’esclusione soltanto l’offerta tecnica che, contenendo un progetto in variante inammissibile, presupponga un’opera intrinsecamente e radicalmente diversa da quella richiesta dalla stazione appaltante, tanto da dare luogo ad un aliud rispetto all’opera complessivamente prefigurata dall’Amministrazione ovvero da impedirne la fattibilità tecnica”*.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

TAR Molise, Sez. I, 21 marzo 2023, n. 82.

Con la sentenza in commento, il TAR Molise si è pronunciato sul tema **dell'esclusione dell'operatore economico a causa di irregolarità tributarie.**

Il TAR ha anzitutto ricordato che *“il requisito della **regolarità fiscale**, [...] può essere **sussistente**, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l'istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell'offerta”* (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., n. 15/2013; Cons. Stato, sez. III, n. 08148/2020).

Inoltre, il Collegio ha evidenziato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, *“la **definitività dell'accertamento tributario** decorre non dalla **notifica della cartella esattoriale**, [...] bensì dalla **comunicazione dell'avviso di accertamento**. La cartella di pagamento (che infatti non è atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) *“costituisce solo uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede [...] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l'obbligazione è stata enunciata”* (ex multis, Cass., SS.UU., 8 febbraio 2008, n. 3001).*

Dunque, **il titolo esecutivo della pretesa tributaria è l'avviso di accertamento**, ossia l'atto formale con cui l'amministrazione finanziaria muove una precisa contestazione al contribuente in merito all'adempimento di una specifica obbligazione fiscale: con esso vengono indicati al contribuente i dati di fatto e di diritto per i quali è richiesto un versamento, nonché la misura dello stesso (art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e l'imponibile (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 8148/2020 e in termini analoghi ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 856/2018).

Pertanto, nel caso in esame, considerato che le violazioni fiscali addebitate all'aggiudicataria risultavano tutte definitive a causa **dell'assenza di prove dell'impugnazione, o della nullità della notifica, degli atti posti a fondamento delle pretese tributarie**, il TAR ha disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli atti impugnati, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara dell'aggiudicataria.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).